

LA RIFORMA DELLO SPORT

Introduzione.

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, che può però delegare al Governo il compito di emanare decreti legislativi.

Nell'ambito della riforma dello sport, il Parlamento ha delegato al Governo, con legge delega in materia di ordinamento sportivo (legge n.86/2019), il potere di deliberare dei decreti legislativi. In attuazione della legge delega sono stati successivamente approvati i seguenti 5 decreti attuativi:

1. D.Lgs. 36/2021 - disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo. È stato oggetto di correzioni apportate dal d.lgs. 163/2022;
2. D.Lgs. 37/2021 - misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
3. D.Lgs. 38/2021 - misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
4. D.Lgs. 39/2021 - disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;
5. D.Lgs. 40/2021 - misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

I profili più significativi della riforma (Legge n.86/2019 più decreti attuativi)

Si segnala per importanza l'introduzione della figura del lavoratore sportivo. Nell'art. 25 del decreto legislativo n. 36/2021 il lavoratore sportivo viene qualificato come:

- l'atleta;
- l'allenatore;
- l'istruttore;
- il direttore tecnico;
- il direttore sportivo;
- il preparatore atletico;
- il direttore di gara

che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso, al di fuori delle prestazioni amatoriali, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

La norma rappresenta una rivoluzione perché supera la distinzione tra professionismo e dilettantismo. Con la nuova disciplina, infatti, è l'attività sportiva esercitata ad essere qualificata come professionale o amatoriale, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Le Federazioni Sportive Nazionali non possono più distinguere gli atleti impegnati in competizioni di carattere nazionale (si pensi al campionato di calcio di serie A) da quelli che militano in campionati territoriali (si pensi, ai campionati di calcio interregionali o di eccellenza). Tutte le garanzie assicurative e previdenziali tipiche del professionismo, attraverso un'esplicita estensione normativa, sono riconosciute anche a coloro che militano in campionati territoriali. Analogo trattamento viene riservato allo sport femminile («senza alcuna distinzione di genere»), che ha tradizionalmente ricoperto un ruolo marginale sino ad ora confinato nel perimetro del dilettantismo.

La riforma è condivisibile nei suoi obiettivi, ma d'altra parte potrebbe rappresentare un indubbio aumento di costi per le società, soprattutto per quelle che partecipano a campionati non sostenuti da introiti consistenti, quali i diritti audiovisivi e le sponsorizzazioni. Con riferimento al nuovo rapporto di lavoro, il d.lgs. n. 36/2021 stabilisce che l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato (dipendente) o autonomo (partita iva), anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

La figura dello sportivo amatoriale.

Viene introdotta la figura dello sportivo amatoriale.

Sono sportivi amatoriali tutti quei soggetti che mettono a disposizione tempo e capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Possono solo essergli riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese.

Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Come già accadeva in passato, tali prestazioni vengono considerate ai fini IRPEF come redditi diversi e dovranno considerarsi fiscalmente esenti, solo se inferiori ai 10.000 Euro annui.

Il vincolo sportivo.

Vi è poi la controversa questione del vincolo sportivo, che consiste nell'obbligo per l'atleta di svolgere la propria attività sportiva per il club di appartenenza non potendo, senza il consenso di quest'ultimo, poter scegliere altra e diversa destinazione sportiva.

L'atleta dilettante quando accetta un vincolo pluriennale, permette alla società di non consentire il suo tesseramento presso altro club prima del raggiungimento del venticinquesimo anno di età, pregiudicando l'eventuale carriera agonistica. A meno che ricorra uno dei seguenti presupposti:

- a) accordo con la società;
- b) contratto da professionista;
- c) cambio di residenza;
- d) mancata partecipazione ad almeno quattro gare ufficiali durante la stagione sportiva.

Al di fuori dai limitati casi previsti, il vincolo sportivo risulta un ostacolo pressoché insuperabile per l'atleta, presentando dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 2 della Costituzione che promuove le formazioni sociali. Le formazioni sociali sono organizzazioni umane fraposte tra lo Stato ed il singolo individuo, come ad esempio la scuola, i partiti, i sindacati, le confessioni religiose e, in primis, la famiglia.

Diversa, è la situazione per i professionisti, per i quali il vincolo è stato abolito. Infatti il professionista è legato al club da un contratto di lavoro sportivo della durata massima di cinque anni. Decorso tale termine e in caso di mancato rinnovo o cessione il club, perderà l'atleta a parametro zero, ossia senza ricavare nulla.

Sul punto è intervenuto il d.lgs. n. 36/2021, prevedendo che: *Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022.* Si tratta di una svolta epocale: si è garantito il superamento di situazioni ricattatorie frequenti in passato.

L'agente sportivo.

L'agente sportivo viene definito come il soggetto che mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione

Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione. Con la riforma dello sport, il potere d'intervento professionale dell'agente sportivo viene esteso, potendo questi rappresentare l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

Forme giuridiche degli enti sportivi.

Altro aspetto rilevante della Riforma dello sport è quello secondo cui gli enti sportivi possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società sportive di capitali o di persone.

Conclusioni.

Le innovazioni introdotte dalla c.d. riforma dello sport equiparano lo sport dilettantistico a quello professionistico, emancipano lo sport femminile, riconoscono la professionalità di tutti i lavoratori sportivi, superano le distorsioni del vincolo sportivo. Questi sono miglioramenti auspicabili del sistema sportivo che necessiteranno di un periodo di adattamento. Tuttavia i nuovi costi prevalentemente a carico di associazioni e società sportive rischiano di esporre l'intero sistema ad un rischio di insostenibilità economica.